

CAPITOLO QUARTO

...COMPETENZE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA ...

IV- Competenze amministrative in materia di pesca e di vigilanza

COMPETENZE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA E DI VIGILANZA

- REATI IN MATERIA DI PESCA

A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 novembre 1981, n. 689 quasi tutti gli illeciti in materia di pesca, prima costituenti reato sono stati trasformati in illeciti amministrativi.

Rimangono escluse dalla prescrizione della legge succitata soltanto alcune fattispecie: Quelle previste dall'art. 6 legge 8.10.1931, n. 1604, la pesca con esplosivi, corrente elettrica e con materie atte a intorpidire, stordire e uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

L'annotazione è importante, in quanto le differenze tra un fatto costituente reato e quello costituente illecito amministrativo è sostanziale.

Per la diversa gravità dell'offesa arrecata, infatti, al bene oggetto di tutela l'ordinamento ha previsto l'irrogazione, nel primo caso, di una sanzione afflittiva o della libertà personale o del patrimonio o, ancora, di entrambe, con ripercussioni sulla persona (es. iscrizione nel Casellario giudiziario, perdita di talune facoltà o diritti ecc.). Ciò non avviene, invece, nel caso di irrogazione di una sanzione amministrativa.

Da ciò ne consegue che l'unica autorità competente all'erogazione di una sanzione criminale, sia l'Autorità Giudiziaria.

Ricapitolando si afferma con determinazione che ci si troverà di fronte ad una ipotesi di reato quando:

- si assiste ad un atto di pesca compiuto con l'uso di esplosivi, corrente elettrica o sostanze venefiche;
- siano detenute sostanze esplosive nelle acque pubbliche o nelle vicinanze delle stesse.

In tali casi, andrà nel più breve tempo possibile (prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. il termine era di 48 ore) inoltrato rapporto ed eventuale sequestro all'Autorità Giudiziaria competente, non potendosi procedere direttamente alla irrogazione di alcuna sanzione anche amministrativa.

Nei casi invece in cui ci si trovi di fronte a mera infrazione amministrativa (es. raccolta di pesci storditi da parte di coloro che non hanno commesso atti di pesca con uso di esplosioni, corrente elettrica o sostanze venefiche), si procede nei modi usuali.

- INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Scarico di rifiuti - Art. 9 T.U. R.D. n. 1604/1931.

Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca.

IV- Competenze amministrative in materia di pesca e di vigilanza

Il Presidente della Giunta suddetta ha facoltà di ordinare modificazioni delle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, a chi causa inquinamenti, a eseguire ripopolamenti ittici.

In tema di inquinamento delle acque già la legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni aveva avvocato a sé le competenze del predetto articolo – poi assegnate alla D.L. 152/1999 sulle acque e, infine, al T.U. ambientale L. 152/2006 - non ha abrogato, però, il reato di cui agli artt. 6 e 33 co. 3 del T.U. delle leggi sulla pesca n. 1604 del 1931 (Cass. pen. sez. III, 25 giugno 1983, n. 6039 - ud. 25 aprile 1983, Milano) con il quale si può procedere in modo indiretto nei confronti di chi scarica sostanze inquinanti che **“... ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici”**.

Il divieto previsto dall' art. 674 del Codice Penale

“Getto pericoloso di cose – << Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a € 206,00>>.

E' anche previsto, con le stesse pene, per i rifiuti abbandonati, scaricati o depositati in acque pubbliche o “private”. Il soggetto che getta buste di plastica e immondizia nel fiume rientra nel divieto in esame.

I poteri d'intervento sono ricercati nella già citata sentenza

<< Tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato ambientale. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del **reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.)** qualora un privato si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato.

CASS. PEN. SEZ. III N. 1872 DEL 27/09/1991 – PRES. GAMBINO – EST. POSTIGLIONE

«I reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia Giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni, naturalmente la P.G. potrà avvalersi di "persone idonee" nella qualità di "ausiliari" e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G. »

- DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

L'art. 26 della L. n.1604 del 1931 dichiara estinti i **diritti esclusivi (detti anche privati)** di pesca nelle acque interne pubbliche se non sono stati effettivamente esercitati nell'ultimo triennio anteriore alla data del 24.3.1921.

È opportuno censire, in ogni Provincia d'Italia, eventuali diritti esclusivi di pesca rilasciati a privati e quelli assegnati al demanio provinciale dall'art. 100 del D.P.R. n. 616 del 1977.

IV- Competenze amministrative in materia di pesca e di vigilanza

- ACQUICOLTURA E/O PISCICOLTURA

Definizione del termine acquicoltura: "Utilizzo delle acque, sia dolce sia marina, per coltura di piante acquatiche e per l'allevamento dei pesci".

Definizione del termine piscicoltura: "Esso si riferisce alla teorie e alle attività pratiche che hanno come fine l'allevamento dei pesci in peschiere, in bacini artificiali o in bacini naturali, come pure il ripopolamento delle acque mediante immissione di avannotti o di riproduttori e l'introduzione nei fiumi e nei laghi di specie provenienti da altre zone".

L'art. 11 della L.n.1604 del 1931 che stabiliva i criteri di concessione per eseguire lavori di acquicoltura è stato sostituito a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 987 del 1955; pertanto, per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, si debbono osservare le norme contenute nel D.M. del 14 gennaio 1949, come prescritto anche dall'art. 4 del D.M. del 14 febbraio 1956.

Lo stesso articolo stabilisce che gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal presidente della giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti ... **di corsi e bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica**

La stessa disposizione viene riportata nel citato D.M. del 14.01.1949, infatti, esso stabilisce la possibilità di assegnare ai richiedenti (soggetti non meglio identificati) tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce a scopo di acquicoltura (non soltanto di piscicoltura) che siano **"privi o poveri di pesci d'importanza economica, ai sensi dell'art. 11 del T.U. delle leggi sulla pesca n. 1604 del 1931"**.

E' evidente che, per una legge di quell'epoca, l'importanza economica è riferita all'attività industriale, cioè all'attività lavorativa dell'uomo nel settore della pesca ai fini della produzione del reddito.

L'art. 5 del D.M. citato dispone che "il direttore dello Stabilimento ittiogenico competente per territorio, in rappresentanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, procede.. alla visita di sopralluogo... e redige lo schema di disciplinare di cui al successivo art. 7"; poiché il D.P.R. n. 616 del 1977 ha limitato la competenza dello stabilimento ittiogenico di Roma entro i confini laziali, facendo, quindi, decadere la sua prefigurazione di organo dello Stato, esso non è più soggetto abilitato ad eseguire le funzioni suddette.

Esse, infatti, dall'anno di soppressione fino all'emanazione della legge n. 142 del 1990, rientrano nelle competenze regionali.

... Ai concessionari potrà essere consentita la esclusività della pesca (l'obiettivo principale per cui si chiede la concessione) ... per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque. In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti **al miglioramento della pescosità delle acque** e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione. I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine. Avverso il provvedimento del presidente della giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

IV- Competenze amministrative in materia di pesca e di vigilanza

L'art. 9 del D.M. citato dispone, inoltre, il pagamento di un canone annuo, presupponendo l'utilizzo di un certo quantitativo d'acqua; ma le attività delle concessioni di pesca assegnate alla FIPSAS, sono finalizzate esclusivamente al miglioramento della pescosità delle acque stesse, mediante ripopolamenti ittici e attività di vigilanza, senza la realizzazione di alcun impianto o opera che sfrutti le acque del fiume e senza alcuna derivazione o captazione. Ciò detto, il pagamento del canone, che per la quantificazione richiama il D.M n. 258 del 02.03.1998 art. 1 paragr. a), fa riferimento a un modulo, corrispondente a cento litri di acqua captati o derivati, che non sussiste nel caso specifico, poiché il concetto di piscicoltura assume una forma diversa dall'usuale, ove non sussiste nessuna forma di prelievo delle acque, ma assume soltanto il significato di una trasposizione di alcune funzioni della provincia al concessionario, le quali sono, principalmente, riconducibili ai ripopolamenti e alla vigilanza ittica.

A/III

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (1).

*Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici*

35. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, secondo le norme seguenti:

- Per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione senza obbligo di restituire le colature o residui d'acque, annue lire duecento;
- se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire conto;
- per l'irrigazione dei terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;
- per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici. La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore.

Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici (28) .

- DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SULLA PESCA

Il D.P.R. n. 11 del 1972 stabilisce che le funzioni amministrative esercitate da organi centrali o periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e **pesca nelle acque interne**, ivi compresa la piscicoltura (art. 1 lettera p) sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario (art.1).

Le stesse funzioni amministrative fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali (cosa che è stata fatta con la legge n. 142 del 1990), sono conservate dalle province (art. 3, primo comma).

Il secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. cit., inoltre, sostituisce con gli organi regionali, sia quelli periferici e sia quelli centrali dello Stato, in tutti i casi in cui le disposizioni facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

Attualmente le funzioni amministrative di cui al citato D.P.R., compresa la piscicoltura, sono state trasferite alle amministrazioni provinciali (art. 14 L.n.142 del 1990).

IV- Competenze amministrative in materia di pesca e di vigilanza

Legge 8 giugno 1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1990, n. 135, S.O.)

Capo V - La provincia

14. Funzioni. - 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti alla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

E' pure opportuno ricordare che il D.P.R. n. 987 del 1955 aveva già conferito alle amministrazioni provinciali le funzioni che le disposizioni di legge conferivano al Ministero per l'agricoltura e per le foreste ed ai Prefetti (poi province) anche in materia di concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura.

- COMPETENZE DI LEGGE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA

Il D.P.R. n. 797 del 1958 riordina la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci conservando i compiti stabiliti nel R.D. n. 600 del 1931 di fornire parere sulla materie relative alla pesca previste dalle vigenti disposizioni e sul disciplinamento degli attrezzi e dei sistemi di pesca nell'ambito della provincia e di formulare voti e proposte su ogni argomento attinente la pesca.

Della suddetta commissione, a norma del D.P.R. cit., fanno parte:

- ☐ il direttore dello Stabilimento ittiogenico (che a norma dell'art. 51 sul D.P.R. n. 616 del 1977 ha limitato la sua competenza alla regione Lazio).
- ☐ il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- ☐ il capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste;
- ☐ il capo dell'Ufficio del genio civile;
- ☐ il Presidente del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca competente per territorio (soppresso dal D.P.R. del 18 aprile 1979);
- ☐ il Presidente della Sezione provinciale della F.I.P.S.A.S.;
- ☐ due membri designati, per il tramite dell'Ufficio provinciale del Lavoro, dalle organizzazioni nazionali più rappresentative delle categorie dei pescatori di mestiere.

IV- Competenze amministrative in materia di pesca e di vigilanza

L'art. 6 del D.M. del 14 febbraio 1956 prevede che le amministrazioni provinciali, di intesa con la Sezione Provinciale della F.I.P.S.A.S., stabiliscano, entro il mese di maggio di ciascun anno, i programmi di semine ittiche da attuarsi nel successivo esercizio finanziario e le modalità per la loro esecuzione.

Il successivo art. 7 stabilisce che i provvedimenti adottati dai presidenti delle Giunte provinciali, nell'espletamento delle funzioni decentrate debbano essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e foreste (attualmente alle regioni in forza del D.P.R. n. 11 del 1972)..., nonché alla Sezione provinciale della F.I.P.S.A.S.

- I DECRETI DI GUARDIA GIURATA PARTICOLARE ITTICA

A chi può essere rilasciato il decreto?

Art. 31 della Legge n° 1604/1931: "Le Province, i Comuni, i Consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse, possono nominare ... agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca ... essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di Agenti di polizia giudiziaria."

Chi rilascia il decreto di GGPI?

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59."

(Pubblicato nella G. U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O)

Articolo 163 - Trasferimenti agli enti locali

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo

2.

... *omissis* ...

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Documenti per rilascio o rinnovo decreto

1. *domanda della Sezione provinciale della FIPSAS, debitamente sottoscritta dall'interessato per accettazione in bollo;*
2. *una marca da bollo;*
3. *autocertificazione dei carichi penali;*
4. *fotocopia documento d'identità sottoscritto;*
5. *trasmissione con modello redatto in forza della legge sulla trasparenza (L.241/1990).*

Alcune province chiedono il certificato medico – sanitario, a volte, da far rilasciare a un medico dell'unità sanitaria locale. Premesso che il medico di base o di famiglia, comunque, fa parte dell'USL o ASL, esso assolutamente non va presentato sia perché il riferimento della normativa per i decreti rimane l'art. 138 del TULPS e sia perché lo Stato ha emanato norme per l'abolizione dei certificati inutili, tra cui quello sanitario.

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

" Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "

Art. 138

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- 3) sapere leggere e scrivere;
- 4) non avere riportato condanna per delitto;
- 5) essere persona di buona condotta morale;
- 6) essere munito della carta di identità;
- 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. **(1)**

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3. **(2)**

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di un pubblico servizio. (3)

(1) (2) (3) " Commi aggiunti dall'art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “ disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132".

CERTIFICATO SANITARIO

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 37

CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI SANITARIE

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico dei cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del Lavoro, della salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa con sede di Conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.

Ministero della Salute
UFFICIO STAMPA

Consiglio dei Ministri:
varati due provvedimenti del Ministro Livia Turco

- Abolizione certificazioni (di idoneità al lavoro, idoneità fisica alla pratica sportiva, vaccinali ecc.)

L'**abolizione** riguarda tra gli altri:

.... omissis...

- I due milioni di certificati inutili di sana e robusta costituzione...

....omissis

Le GGPI (Guardie Giurate Particolari Ittiche) hanno competenza nell'accertamento di illeciti sia amministrativi e sia penali, in materia di pesca, nelle acque interne pubbliche di tutta la Provincia.

RACCOMANDAZIONE

Gli agenti, nel momento in cui iniziano un servizio di vigilanza, devono compilare immediatamente il relativo rapporto di servizio ed essere autorizzati dal responsabile incaricato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008, n. 153

Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.

3. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all'articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini".

4. Per l'esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2.

6. **Il giuramento**, quando e' prescritto, **e' prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato**, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare e' ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento. 7. Fatte salve le altre responsabilita' previste dalla legge, lo svolgimento di attivita' per le quali e' prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge.»;

Modifiche al Titolo IV del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. Il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o funzionario delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.
